



## COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMO

### PARERE REVISORE DEI CONTI DEL 08 NOVEMBRE 2021

**OGGETTO: Parere su variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2021 / 2023**

Il sottoscritto Dott. Daniele Quinto, Revisore dei Conti della Comunità Montana di Valle Camonica,

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione assembleare n. 28 del 21 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- che con deliberazione assembleare n. 9 del 24 maggio 2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2020;
- che l'art. 175, comma 4 del Tuel prevede che ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
- che in base alla normativa vigente la delibera con le proposte di variazione al Bilancio di Previsione, deve essere accompagnata dal parere del Revisore dei Conti;

#### **VISTI**

- il regolamento di contabilità della Comunità Montana;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sottoscritti dai responsabili di settore;

#### **ESAMINATO**

- la proposta di delibera della Giunta n. 242 del 29 ottobre 2021 in merito "alle variazioni al Bilancio di Previsione 2021 / 2023 esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000", come di seguito specificato:

#### **Esercizio 2021**

	COMPETENZA
Maggiori entrate Titolo II (Trasferimenti correnti)	€ 149.567,66
Minori uscite Titolo I (Spese correnti)	€ 69.600,00
<b>Totale variazioni positive</b>	<b>€ 219.167,66</b> =====
Maggiori uscite Titolo I (Spese correnti)	€ 171.167,66
Maggiori uscite Titolo II (Spese in conto capitale)	€ 48.000,00
<b>Totale variazioni negative</b>	<b>€ 219.167,66</b> =====

#### **PRESO ATTO**

- che la variazione d'urgenza "è dettata soprattutto dalla necessità di intervenire per riparare l'impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica situato in Piazza Tassara a Breno".

### CONSIDERATO

- che tutte le variazioni positive e negative, globalmente considerate, si equivalgono, mantenendo perciò in equilibrio il Bilancio sotto l'aspetto contabile, finanziario ed economico;
- che le variazioni proposte interessano soltanto l'annualità 2021 e restano invariate le annualità 2022 e 2023;
- a seguito delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza, sono stati adeguati anche gli stanziamenti di cassa;
- le variazioni sono rispettose dei vigenti vincoli di finanza pubblica;
- che si è provveduto alle suddette variazioni avendone ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità;
- che la proposta di variazione indica, fra gli "effetti" della stessa, di sottoporre successivamente il provvedimento alla ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni.

Il Revisore dei Conti, in merito alla variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4, precisa quanto segue.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CDDCEC) nel documento "principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali" ha evidenziato che sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla Giunta per motivi d'urgenza è necessario il parere dell'Organo di revisione in quanto funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile. In particolare l'obbligatorietà del parere è stata prevista per ovviare al comportamento diffuso di adottare variazioni di Giunta in via d'urgenza quando quest'ultima in realtà non sussiste o non è adeguatamente motivata nell'atto stesso o, infine, riguarda anche la variazione di poste che nulla hanno di urgente.

L'organo di revisione è chiamato a verificare la reale sussistenza delle ragioni dell'urgenza per ogni variazione coinvolta, prendendone atto nel formulare il proprio parere. E ciò proprio al fine di evitare il consolidarsi della prassi per cui la loro adozione da parte della Giunta non rappresenta più un'eccezione, bensì una regola. Comportamento, quest'ultimo, che di fatto esaurirebbe il Consiglio comunale, in questo caso l'Assemblea, di una sua competenza, così come individuata dall'art. 42 comma 2 lett. B) del TUEL.

Il Revisore dei Conti, in relazione al contenuto dell'art. 239, comma 1°, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni

### ESPRIME

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all'adozione dell'atto, avendone accertata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile.

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Daniele Quinto)

